



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Repertorio numero 44249

Raccolta numero 20206

ATTO DI MODIFICA DI STATUTO ASSOCIATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 15 (quindici) marzo 2013 (duemilatredici).

Nel mio studio in via Divisione Julia 7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

Signorelli Angelo, nato a Bergamo (BG), il 14 gennaio 1951, residente a Bergamo (BG) Vicolo S. Giovanni n.30, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione subito detta, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo e che, agendo nella sua qualità di vice presidente del consiglio direttivo dell'associazione

"BERGAMO FILM MEETING"

con sede in Bergamo, via Pignolo n.123, codice fiscale 95007480163, munito dei necessari poteri in forza di delega contenuta nel verbale a mio rogito in data 17 dicembre 2012 n.43456/19793 rep., meglio oltre indicato, il quale, in nome e per conto della detta associazione, stipula quanto segue.

Premesso

- che con atto a mio rogito in data 17 dicembre 2012 n.43456/19793 rep., registrato a Bergamo 2 il 17 dicembre 2012 al n.16553 Serie 1T, è stato adottato un nuovo testo di statuto composto da 16 (sedici) articoli, tuttora vigente, al fine di recepire gli elementi essenziali di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 in materia di ONLUS e di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus;


- che in sede di stipula il presidente del consiglio direttivo e ciascuno dei componenti del consiglio direttivo stesso, disgiuntamente, sono stati autorizzati a compiere ogni atto, pratica e formalità per la presentazione di domande e documentazione alla competente Autorità Governativa per ottenere l'iscrizione dell'associazione nell'anagrafe unica della Onlus, nonché per adottare tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni allo statuto che fossero state eventualmente richieste dalla competente Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune;

- che l'Associazione BERGAMO FILM MEETING ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia istanza per poter essere iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus;

- che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Settore Controlli e Riscossione Ufficio Accertamento - con lettera in data 22 gennaio 2013 prot.n.2013/7653, ha rilevato la necessità per l'Associazione di apportare al proprio statuto alcune modifiche al fine di attribuire allo statuto stesso i requisiti necessari per poter far conseguire all'associazione l'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus;

- che ora si intendono recepire dette indicazioni ed effettuare le necessarie e conseguenti modifiche.

Registrato a Bergamo 2
il 19 marzo 2013
al n.3791 Serie 1T
Euro 213,00



BERGAMO - Via Divisione Julia, 7
Tel. 035 241113 / Fax 035 238462 / e-mail: asantus@notariato.it

Dott. ARMANDO SANTUS
NOTAIO



Tutto ciò premesso

il signor Signorelli Angelo, nella sua qualità di vice presidente del consiglio direttivo dell'Associazione BERGAMO FILM MEETING, con sede in Bergamo, via Pignolo n.123, codice fiscale 95007480163, in adesione alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Settore Controlli e Riscossione - Ufficio Accertamento - di cui alla lettera 22 gennaio 2013 prot.n.2013/7653, munito dei necessari poteri in forza dell'autorizzazione attribuitagli con il verbale in data 17 dicembre 2012 sopra meglio citato,

dichiara

di riformulare l'**art.3** per prevedere quale scopo istituzionale dell'associazione la promozione della cultura dell'arte mediante apporto di fondi da parte dell'amministrazione centrale dello Stato e per precisare che per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione svolge le seguenti attività:

"- organizza annualmente la "Mostra Internazionale del cinema d'essai", in cui vengono presentati al pubblico e alla stampa film del tipo sopra indicato, con il patrocinio ed il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e di altri enti patrocinatori e sostenitori;

- promuove contatti operativi tra tutte le parti direttamente interessate alla promozione del cinema di qualità;

- si propone come punto di riferimento permanente, per mantenere e sviluppare i rapporti tra le parti in questione;

- si propone di offrire uno spazio aperto alla diffusione e alla conoscenza degli aspetti più significativi della produzione cinematografica e audiovisiva in genere e della cultura utilizzando una molteplicità di segni e linguaggi per concorrere a tenere aperto un confronto di idee sul passato, sul contemporaneo e sulle tendenze future.

Inoltre, l'Associazione potrà:

a. mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrिवibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e. parti
ti ed l
rivolta,
scopi a
ciazione
alla cos
f. oper
cinemat
tramite
le e l'
con l'in
gine for
L'Associ
sti, En
anche me
L'Associ
previsti
L'Associ
sopra i
connesse
rie, in
dal D.Lc
tegrazio
di p
il patri
tuate oc
offerta
Ferre ed
Per gli
la lette
costitui
lettura
che dici
sottoscr
Tutte l
tegrativ
Il prese
sei pagi
Signorel
approva
minuti.
F.to
F.to

e. partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f. operare per la diffusione e la conoscenza della cultura cinematografica ed audiovisiva nelle forme più varie, anche tramite idonee iniziative editoriali anche in formato digitale e l'organizzazione di rassegne e retrospettive storiche, con l'intento sempre di portare alla conoscenza più ampie pagine fondamentali di storia del cinema.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

L'Associazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.";

di prevedere all'**art.4**, tra gli elementi che costituiscono il patrimonio, i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, eliminando la dizione "anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori".

Ferme ed immutate tutte le restanti norme statutarie.


Per gli adempimenti di legge si allega al presente atto sotto la lettera "A" il testo aggiornato dello statuto associativo, costituito da 16 (sedici) articoli, statuto che, omessane la lettura a richiesta dell'intervenuto signor Signorelli Angelo che dichiara di conoscerlo, resta debitamente approvato e sottoscritto a conferma dallo stesso con me notaio.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto integrativo sono assunte dall'Associazione.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su sei pagine di due fogli è stato letto da me Notaio al signor Signorelli Angelo, qui intervenuto, che da me interpellato lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e quarantacinque minuti.

F.to Signorelli Angelo

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)



S T A T U T O

Art.1°/ - E' costituita l'Associazione culturale denominata
"BERGAMO FILM MEETING ONLUS"

che in seguito sarà denominata l'organizzazione.

L'organizzazione è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 460/97, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale).

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art.2°/ - L'Associazione ha sede in Bergamo, via Pignolo n.123.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art.3°/ - L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione opera senza alcuna discriminazione di carattere ideologico, politico, religioso o di razza, il suo scopo istituzionale è quello di promuovere la cultura dell'arte.


Scopo dell'associazione è la promozione della cultura e dell'arte mediante l'apporto di fondi da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi svolge le seguenti attività:

- organizza annualmente la "Mostra Internazionale del cinema d'essai", in cui vengono presentati al pubblico e alla stampa film del tipo sopra indicato, con il patrocinio ed il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e di altri enti patrocinatori e sostenitori;
- promuove contatti operativi tra tutte le parti direttamente interessate alla promozione del cinema di qualità;
- si propone come punto di riferimento permanente, per mantenere e sviluppare i rapporti tra le parti in questione;
- si propone di offrire uno spazio aperto alla diffusione e alla conoscenza degli aspetti più significativi della produzione cinematografica e audiovisiva in genere e della cultura utilizzando una molteplicità di segni e linguaggi per concorrere a tenere aperto un confronto di idee sul passato, sul contemporaneo e sulle tendenze future.

Inoltre, l'Associazione potrà:

- a. mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affi-



damento;

b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e. partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f. operare per la diffusione e la conoscenza della cultura cinematografica ed audiovisiva nelle forme più varie, anche tramite idonee iniziative editoriali anche in formato digitale e l'organizzazione di rassegne e retrospettive storiche, con l'intento sempre di portare alla conoscenza più ampie pagine fondamentali di storia del cinema.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

L'Associazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4° / - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni di proprietà dell'Associazione,
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione
- contributi di privati
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio

- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art. 5°/ - Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone sia fisiche che giuridiche che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto all'elettorato attivo e passivo, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.


Art. 6°/ - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'organizzazione

Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
- per decesso
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se no-



minato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 7°/ - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile o trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione

Art. 8°/ - Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti.

Art. 9°/ - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- approvare il programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo

- approvare la relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto via fax o e-mail agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita alternativamente può anche essere reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.


In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

Art. 10°/- Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Pre-



sidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli attribuiti per legge all'Assemblea dei Soci
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo preferibilmente entro la fine del mese di dicembre o comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere, invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Diret-

tivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 11°/ - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.


In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 12° - L'assemblea degli associati può eventualmente istituire il Collegio dei Revisori dei conti. Ove costituito curerà il controllo della gestione dell'Associazione, riferendo all'assemblea degli associati con relazioni scritte, la durata della carica è di tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, almeno uno iscritto nel Registro dei revisori legali o delle società di revisione legale, anche non associati, ed elegge tra i suoi membri un Presidente. In alternativa, l'assemblea può eleggere anche un Revisore Unico.

Il Collegio o il Revisore Unico:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, in caso di organo collegiale;
 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
 - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
 - riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.
- Nei casi di legge o laddove deliberato dall'assemblea, la re-



visione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Art. 13° - L'Assemblea degli associati può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Garanti, formato da tre componenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il collegio dura in carica tre anni.

Il Collegio decide sulle controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione e i suoi organi. Le decisioni, adottate ex bono ed aequo e senza formalità di procedura, sono inappellabili.

Art. 14 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 15 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con


particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 460/97 ed
alle loro eventuali variazioni.

F.to Signorelli Angelo

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)

Conferma di aver ricevuto l'originale nel numero
di allegati

Bergamo 11/12/2009

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature. The signature consists of several fluid, connected strokes.